



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo di Lomazzo

via Pitagora snc – 22074 Lomazzo (Co) Tel. 02 96778345

e-mail uffici: coic83500e@istruzione.it coic83500e@pec.istruzione.it

Codice Fiscale 80018650137

Circ. n. 26 Int.

Lomazzo, 21/10/2024

A tutto il personale scolastico

e.p.c. alla Dsga

OGGETTO: FRUIZIONE DI GIORNI PER MOTIVI PERSONALI

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione tramite l'ordinanza 13 maggio 2024, n. 12991 ha confermato la correttezza della decisione del dirigente scolastico di negare a un dipendente la fruizione del permesso muovendo dalla considerazione che la disciplina contrattuale di cui all'articolo 15, comma 2, del CCNL di comparto per il quadriennio 2006/2009, "[...] essendo formulata in termini tali da richiedere che il diritto a tre giorni di permesso retribuito riconosciuto al dipendente, a domanda, nell'anno scolastico, sia subordinato alla ricorrenza di motivi personali o familiari che il dipendente è tenuto a documentare anche mediante autocertificazione, rifletta l'esigenza che si tratti pur sempre di un motivo idoneo a giustificare l'indisponibilità a rendere la prestazione, il che comporta che quel motivo sia adeguatamente specificato e che il dirigente al quale è rimessa la concessione abbia il potere di valutarne l'opportunità sulla base di un giudizio di bilanciamento delle contrapposte esigenze, condizione nella specie non riscontrabile, non risultando dalla motivazione addotta a giustificazione della richiesta (dover accompagnare la moglie fuori Milano) specificata e documentata, anche sulla base di una mera autocertificazione, l'esigenza dell'assenza dal lavoro [...]".

La Suprema Corte ha statuito la ferrea necessità di motivare, adeguatamente e specificatamente, le richieste di permesso; in assenza di motivazione o se la motivazione non è adeguata a giustificare l'indisponibilità del lavoratore a rendere la prestazione, il permesso non va concesso.

È importante sottolineare che il lavoratore è tenuto a fornire la motivazione perché solo così il dirigente è posto in grado di esercitare le sue funzioni che, nella fattispecie, consistono nel bilanciare l'interesse del richiedente con la contrapposta esigenza di regolarità del servizio nonché nel decidere se concedere o no il permesso.

Non si tratta, in altri termini, di conculcare un diritto del dipendente ma di temperarlo non già con

astratte esigenze organizzative ma con l'effettività del diritto all'istruzione, costituzionalmente garantito.

A fronte di questi cambiamenti, vi invito a chiedere con anticipo eventuali giorni per motivi personali con relativa adeguata motivazione, senza dare per scontato che il dirigente le conceda. Il dirigente valuterà:

- le motivazioni opportunamente giustificate;
- la possibilità di sostituzione senza costituire danno erariale o creare disagio per gli alunni

Cordiali saluti.

La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Nicoletta Guzzetti

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93)